



Ordinanza concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OAF)

Modifica del 12 ottobre 2022

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 26 maggio 1961¹ concernente l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

Art. 13b Aliquota di contribuzione per l'AVS/AI

¹ I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa ammontano al 10,1 per cento del reddito determinante. Gli assicurati devono versare almeno il contributo minimo di 980 franchi annui.

² Gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano un contributo, compreso tra 980 e 24 500 franchi annui, sulla base della loro sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita. Il contributo è calcolato come segue:

Sostanza o reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20	Contributo annuo (AVS+AI)	Supplemento per ogni 50 000 franchi ulteriori di sostanza o di reddito conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20
Franchi	Franchi	Franchi
fino a 590 000	980	—
a partire da 590 000	1 090.80	101
a partire da 1 740 000	3 413.80	151.50
a partire da 8 740 000	24 500	—

¹ RS 831.111

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

12 ottobre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr